



COMUNE DI CARPINETI
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AT-
TIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
UOMO E DONNA ED ESTETISTA***

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

APPROVATO CON ATTO DEL C.C. N. _60_ NELLA SEDUTA DEL 17.11.2003

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- ART. 1** - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'
ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
ART. 4 - PRESENZA DI ATTIVITA'
ART. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

TITOLO II - ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

- ART. 6** . CONSIGLIO COMUNALE
ART. 7 - SINDACO
ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 9 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO

- ART. 10** CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
- LETT. A) QUORUM
 - LETT. B) DISPONIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
 - LETT. C) REQUISITI URBANISTICI
 - LETT. D) REQUISITI IGIENICO SANITARI
 - LETT. E) REQUISITI DEI LOCALI
 - LETT. F) ARREDAMENTI-ATTREZZATURE-SUPPELLETTILI
 - LETT.G) REQUISITI SOGGETTIVI
- ART. 11** - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 12 - DOMANDE PER NUOVA AUTORIZZAZIONE
ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
ART. 14 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO
ART. 16 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' PER CAUSA DI MORTE
ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'
ART. 18 - AMPLIAMENTO DEI LOCALI

TITOLO IV - OBBLIGHI

- ART. 19** - INIZIO ATTIVITA'
ART.20 - ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE
ART. 21 - OSSERVANZA DEGLI ORARI
ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER FERIE

TITOLO V - CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 23** - SANZIONI
ART. 24 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 25 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 26 - RICORSI

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- ART. 27** - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 28 - VIGILANZA
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO



TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Il regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, in conformità alle disposizioni della Legge 14/02/1963 n. 161, modificata dalla Legge 23/12/1970 n. 1142, dalla Legge 04/01/90 n. 1, dalla Legge Regionale 04/08/1992 n. 32 e della Legge 08/08/1985 n. 443, e Legge Regionale 03/03/1993 n. 12; Legge 127/97 testo vigente.

Le attività suddette esercitate da imprese individuali o Società in locali pubblici o non aperte al pubblico, sono soggette ad autorizzazione comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'attività di barbiere è relativa a: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura, barba e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna è relativa: al taglio dei capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, acconciatura e tutti gli altri servizi inerenti e complementari.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico (definiti dalla legge 04/01/1990 n. 1 - allegato "B") e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n. 713 (allegato "C").

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione dell'esercizio delle attività sopra descritte, è il possesso della qualifica professionale, come specificato nel successivo art. 10 lettera G) punto 2.

I titolari, i componenti delle Società di persone ed in particolare quelli in possesso della qualifica prescritta, nonché il direttore dell'azienda, nel caso di società di capitale devono essere presenti all'interno dell'esercizio.

Non è consentito il rilascio, alla stessa persona fisica, di più autorizzazioni.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ed estetista, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che, i locali in cui vengano esercitate, siano distinti e ben separati dai locali adibiti ad abitazione civile, abbiano accesso separato e siano in possesso della destinazione d'uso specifica a laboratorio artigianale. Dovranno



essere dotati inoltre di servizi igienici distinti. In questo caso il titolare della autorizzazione dovrà sottoscrivere un atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio professionale.

Le attività oggetto del regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività sono consentite esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione o da loro dipendente appositamente incaricato, purchè ciò avvenga in orario di lavoro ed il cliente abbia validi motivi per non recarsi al laboratorio.

E' consentito l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere uomo e donna presso ospedali, case di riposo, ecc. anche in assenza di specifici locali. Nella ipotesi di cui al presente comma le autorizzazioni rilasciate non rientrano nel contingentamento e consentono di svolgere le attività esclusivamente presso gli enti sopracitati e non sono pertanto trasferibili.

L'attività di estetista può essere svolta in forma autonoma presso i laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici (art. 7 comma 2 della L. 04/01/1990 n. 1).

Nell'ipotesi di cui al comma precedente le autorizzazioni rilasciate rientrano nel contingentamento.

I barbieri e i parrucchieri possono valersi direttamente di collaboratori famigliari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplice di manicure e di pedicure estetico (art. 9 - comma 2 - Legge n. 1 del 04/01/1990).

Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.

Alle imprese esercenti attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio ed all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11/06/1971 n. 426.

ART. 4 - PRESENZA DI ATTIVITA'

E' consentito l'esercizio in comune delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in una unica sede, avente un unico ingresso, in locali di lavoro separati anche se comunicanti. Ogni attività sopracitata deve essere svolta da singole imprese in distinti locali aventi la superficie minima prevista dall'art. 10 - lett. C.

Qualora venga costituita una Società infrasettoriale, nel caso di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata. Sulle distinte autorizzazioni, oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del Socio che esercita professionalmente secondo la qualifica rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato.

Ad una società infrasettoriale non avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443, è rilasciata una autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata.



Sulla autorizzazione oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore dei lavori in possesso della qualifica professionale richiesta.

ART. 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in tre MACROZONE facenti riferimento al Centro Capoluogo, alla frazione di Valestra ed alla frazione di Marola, come da planimetria allegata al presente regolamento;

TITOLO II - ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

ART. 6 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista e loro successive modificazioni.

ART. 7 - IL SINDACO , su proposta delle Organizzazioni di categoria e sentito il parere della Commissione Comunale Consultiva, con propria ordinanza stabilisce gli orari di apertura e chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

ART. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

Il Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - comma 2° - della Legge 127/97 testo vigente, rilascia le autorizzazioni oggetto del Regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

ART. 9 - LA COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

La Commissione Comunale Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, esprime parere a norma della Legge 23/12/1970 n. 1142, della Legge 04/01/1990 n. 1, e della Legge Regionale 04/08/1992 n. 32 nei seguenti casi:

- 1) adozione, revisione, modificazione di norme regolamentari;
- 2) rilascio di nuova autorizzazione e trasferimenti della attività;
- 3) ogni qualvolta il Sindaco o un suo delegato lo ritenga opportuno;

Nella prima seduta utile, sono comunicati alla Commissione Comunale Consultiva i subingressi, le sospensioni le variazioni di compagine sociale e lo scioglimento di Società autorizzate dal Sindaco.

La Commissione Comunale Consultiva è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) da tre rappresentanti delle Associazioni provinciali degli Artigiani, maggiormente rappresentative;
- c) da tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- d) dal responsabile del settore di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, o suo delegato;



- e) dal Comandante di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

I membri designati dalle Associazioni Provinciali dell'Artigianato di cui al punto b) devono rappresentare le tre categorie artigianali la cui attività è disciplinata dal Regolamento.

Sono membri di diritto i componenti di cui alle lettere a) d) e) i rimanenti membri di cui alle lettere b) c) f) sono nominati dalla Giunta Comunale e restano in carico per un periodo di cinque anni con possibilità di essere riconfermati.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente un numero di componenti pari alla metà più uno. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni può partecipare un funzionario del settore edilizia privata esperto in urbanistica e da Segretario funge il Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive del Comune od altro per impedimento dello stesso designato dal Segretario Comunale.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO

ART. 10 - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il numero delle autorizzazioni per l'attività di barbieri e parrucchieri uomo e donna esistenti sul territorio comunale **sono n. 9 totali e così ripartite:**

n. 6 Centro Capoluogo; n. 2 frazione di Valestra; n. 1 frazione di Marola che qui si mantengono come dato di partenza.

Il numero delle autorizzazioni per l'attività di estetista esistenti calcolate sul numero degli abitanti residenti alla data del 31 Dicembre 2002 **sono n. 3 totali** e così ripartite

n. 1 Centro Capoluogo; n. 1 frazione di Valestra; n. 1 frazione di Marola che qui si mantengono come dato di partenza.

Le nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e per estetista vengono rilasciate quando si verificano le seguenti condizioni:

QUORUM :

1) ATTIVITÀ DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

N. 1 AUTORIZZAZIONE OGNI INCREMENTO di 600 ABITANTI, riferiti ai residenti al momento dell'approvazione del presente regolamento e per ogni singola MACROZONA, con arrotondamento per eccesso;

2) ATTIVITÀ DI ESTETISTA

N. 1 AUTORIZZAZIONE OGNI 2000 ABITANTI con arrotondamento per eccesso;

ivi comprese quelle rilasciate per l'esercizio di tale attività presso laboratori di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di cosmetici.



Le nuove autorizzazioni saranno concesse nell'ambito del Territorio Comunale qualora si verifichino incrementi demografici rispetto ai quorum sopra stabiliti.

DISTANZE FRA ESERCIZI

- Per gli esercizi esistenti, eventuali trasferimenti e per il rilascio di nuove autorizzazioni dovrà essere mantenuta una distanza minima di 50 metri rispetto agli esercizi in attività della stessa categoria, misurabile sul percorso pedonale più breve.

A) DISPONIBILITA' DI AUTORIZZAZIONI

Alla luce di quanto sopra stabilito e sulla base della documentazione acquisita agli atti per quanto riguarda lo stato attuale del settore interessato, sono concedibili le seguenti autorizzazioni:

AUTORIZZAZIONI BARBIERI E PARRUCCHIERI PER UOMO E DONNA

AUTORIZZAZIONI
TOTALI

9

AUTORIZZAZIONI
ATTIVE

6

AUTORIZZAZIONI
DISPONIBILI

3

Alla data di approvazione del presente regolamento le autorizzazioni disponibili sono riservate

- n. 1 al Centro Capoluogo
- n. 1 alla frazione di Marola
- n. 1 alla frazione di Valestra

AUTORIZZAZIONI ESTETISTE

AUTORIZZAZIONI
TOTALI

3

AUTORIZZAZIONI
ATTIVE

1

AUTORIZZAZIONI
DISPONIBILI

2

Alla data di approvazione del presente regolamento le autorizzazioni disponibili sono riservate

- n. 1 alla frazione di Marola
- n. 1 alla frazione di Valestra

B) REQUISITI URBANISTICI

I locali adibiti all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti:

- 1) - la destinazione d'uso dei locali a artigianato di servizio;
- 2) - altezza locali non inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente;
- 3) - locali dovranno, altresì, avere le seguenti superfici minime:



- a) attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna, mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 10 per ogni posto di lavoro in più calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio;
- b) attività di estetista:
- mq. 30 per due posti di lavoro e mq. 10 per ogni posto di lavoro in più calcolati al netto dei servizi igienici ed eventuale ripostiglio se l'attività viene svolta in proprio;
 - mq. 10 nel caso l'attività venga svolta presso laboratori di barbiere, parrucchiere uomo e donna, palestre, nonché presso gli esercizi autorizzati alla vendita di cosmetici.
 - I locali non devono avere inoltre volume inferiore a 27 mc.

C) REQUISITI IGIENICO SANITARI

Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio, accerta ed esprime parere in merito ai requisiti igienici e sanitari relativamente a:

- Locali servizi;
- Attrezzature e suppellettili;
- Procedimenti e tecnologie;
- Idoneità sanitaria degli addetti ai lavori.

D) REQUISITI DEI LOCALI

I locali in cui si svolge l'attività devono avere una superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, di cui almeno la metà sia apribile.

Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antilatrina. I servizi dovranno essere almeno 2 negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a mq. 80 ed avere superficie finestrata non inferiore ad 1/12 della superficie di pavimento; in caso ciò non fosse possibile il servizio igienico dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.

I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia.

Gli esercizi di nuova attivazione dovranno essere adeguati alle normative in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 13/89

I pavimenti e le pareti dei locali devono essere rivestiti, fino ad un'altezza di mt. 2, di materiali impermeabili che consentono la pulizia e la disinfezione più completa. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale similare ad acqua corrente calda e fredda e potabile.

Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente areato e contenuti in appositi recipienti.

E) ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

L'arredamento deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

I sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.

Gli esercizi devono essere forniti di:



asciugamani e biancheria; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini, proporzionati al numero dei lavoratori; un armadio per la biancheria pulita,; un contenitore per la biancheria sporca, un contenitore per immondizie, una cassetta di pronto Soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti.

Onde evitare :

- a) infestazioni da parassiti , asciugamani e biancheria d'uso dovranno essere cambiati dopo ogni cliente ;
- b) trasmissione di malattie per via parenterale , tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue (ad esempio : rasoi , forbici , pettini , materiali per manicure o pedicure e simili) dovranno essere monouso od in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione.

Tali attrezzature dopo ogni uso dovranno essere :

- 1) ben lavate con acqua calda e detergente ,
- 2) sterilizzate ,

Per la sterilizzazione con calore potranno essere usate :

- a) acqua bollente per 30 minuti ,
- b) stufa a secco con esposizione a 160° per 2 ore , 170° per 1 ora o 180° per 30 minuti;
- c) autoclave con esposizione a 126° per 10 minuti o 134° per 3 minuti

In alternativa potrà essere utilizzata disinfezione ad alto livello con germicidi chimici, a seconda dei materiali da trattare e seguendo le specifiche indicazioni del produttore, quali:

- a) clorossidante elettrolitico
- b) iodofori
- d) altri prodotti che garantiscano pari efficacia .

- 3) Gli strumenti accuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi sia prima che dopo il trattamento di detersione e sterilizzazione , al fine di evitare ferite accidentali .

In caso di ferite accidentali la cute dovrà essere lavata con acqua e sapone e disinfettata con idoneo prodotto, superfici e gli oggetti eventualmente sporchi di sangue dovranno essere trattati nei modi indicati al punto 2).

Il personale dovrà essere formato all'applicazione dei trattamenti sopra descritti ed informato delle procedure comportamentali a tutela della propria salute e di quella della clientela.

Copia delle procedure di prevenzione delle malattie a trasmissione ematica adottate , dovranno essere depositate presso l'esercizio.

I locali destinati alle attività disciplinate dal Regolamento devono essere mantenuti in condizioni di massima pulizia; il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, deve indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia.



F) REQUISITI SOGGETTIVI

Gli esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, nonché il personale alle loro dipendenze, devono essere forniti di libretto di idoneità sanitaria dal quale risulti l'esito favorevole della visita medica annuale effettuata dal medico del servizio di Igiene Pubblica dell'A.U.S.L. competente per territorio.

Le imprese che richiedono l'autorizzazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443, risultanti dalla Certificazione della commissione Provinciale per l'Artigianato; per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla Legge 443/85 dovranno presentare la documentazione attestante la regolare costituzione della Società ed iscrizione negli albi della Camera di Commercio oppure della qualificazione professionale del richiedente, sia titolare che direttore di azienda, risultante dalla certificazione rilasciata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

Per l'attività di parrucchiere uomo e donna e di barbiere nel caso di impresa gestita in forma societaria la qualificazione professionale deve essere documentata per la metà dei soci, quando si tratta di impresa aventi i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n. 443, o per la persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla Legge 08/08/1985 n. 443.

Per l'attività di estetista nel caso l'impresa sia gestita in forma di società anche cooperativa e nel caso si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge 08/08/1985 n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista possono essere in possesso delle qualificazioni professionali di cui all'art. 3 della legge 04/01/1990 n. 1.

Il titolare di autorizzazione per l'attività di barbiere che abbia acquisito la qualifica professionale di parrucchiere uomo e donna può chiedere la variazione della autorizzazione.

ART. 11 - CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è valida per l'instatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla Società. Sulla autorizzazione deve essere indicato il nominativo delle persone in possesso della qualifica professionale richiesta.

Per le imprese societarie previste dalla Legge 08/08/1985 n. 443 che esercitano le attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna od estetista la qualifica deve essere documentata dal 50% dei soci; per le imprese societarie non previste dalla Legge suddetta, che svolgono l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna od estetista la qualifica deve essere documentata per la persona che assume la direzione dell'Azienda.

Per le imprese societarie che esercitano l'attività di estetista la qualifica professionale deve essere documentata da tutti coloro che esercitano professionalmente l'attività.

ART. 12 - DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA



Le domande in bollo, tendenti ad ottenere autorizzazioni per l'esercizio della attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, devono essere indirizzate al Sindaco ed indicare:

- Le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale),
- La sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale);
- Tipo di attività che si intende svolgere;
- Ubicazione, superficie dell'esercizio nonché la distanza da un altro esercizio della stessa tipologia;
- La sottoscrizione del richiedente.

La domanda dovrà essere corredata da:

- a) pianta planimetrica dei locali, con indicazione delle quote e delle superfici dei medesimi, della distribuzione interna dei servizi in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato;
- b) certificazione attestante la concessione edilizia, la destinazione d'uso e la superficie dei locali, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;
- c) copia dell'atto attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel Registro delle Imprese e nell'albo della Camera di Commercio;
- d) disponibilità dei locali;
- e) certificato di agibilità dei locali (nel caso sia stato richiesto il cambio della destinazione d'uso dei medesimi);
- f) attestazione di tecnico abilitato in ordine all'osservanza delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche

Il documento di cui alla lettera "c" può essere sostituito con autocertificazione di cui all'art. 3 della L. 127/97 testo vigente. Il funzionario responsabile provvederà altresì, ad accertare e/o acquisire d'ufficio i documenti eventualmente in possesso dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 13 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'Ufficio competente verifica le regolarità della documentazione allegata alla domanda e sottopone la domanda stessa, debitamente corredata dalla documentazione prevista all'art. 12, alla Commissione comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il richiedente, la cui domanda è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve produrre i seguenti atti:

- a) certificato di idoneità igienico – sanitaria dei locali e degli addetti rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL. competente per territorio;
- b) certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura.

Qualora siano presentate più domande concorrenti, i titoli di preferenza stabiliti dalla Legge in materia di pubblico impiego hanno valore anche per concorrere al rilascio dell'autorizzazione.

Sono inoltre considerati titoli di preferenza:

- L'esercizio dell'attività in forme associative di almeno due artigiani precedentemente autorizzati. In tal caso le autorizzazioni in atto dovranno essere restituite ed annullate.
- L'esercizio dell'attività in forme associative di nuova costituzione.



- In caso di parità di requisiti avrà priorità, nell'accoglimento dell'istanza, la data di presentazione della domanda stessa **debitamente corredata con la documentazione ed entro i termini previsti dal presente articolo.**

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO

Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento all'interno delle Macrozone, di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista devono essere presentate secondo le modalità prescritte dall'art. 12 ed essere corredate dalla documentazione indicata nell'art. 13 del presente Regolamento.

Le domande sono esaminate secondo la procedura prevista all'art. 13

Il trasferimento di attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentito a condizione che sussistano le distanze di cui all'art. 10.

TRASFERIMENTI TEMPORANEI

Il Funzionario responsabile, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di gravi motivi da documentare (es.: lavori di ristrutturazione dei locali, sfratto non per morosità).

ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO

Il trasferimento in proprietà di un esercizio di barbiere, di parrucchiere uomo e donna, di estetista, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.

Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al comune.

Il subentrante che non sia in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualifica professionale rilasciata dalla C.P.A. ed avere chiesto l'autorizzazione.

ART. 16 - PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' IN CASO DI SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi, anche non qualificati, che intendono continuare l'attività devono presentare domanda a norma dell'art. 12 del Regolamento, entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'avvenuto decesso. Tuttavia, gli aventi diritto potranno essere titolari dell'autorizzazione, purchè all'interno dell'esercizio l'attività venga svolta da persona in possesso della qualifica prescritta.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di coniuge superstite o, in mancanza, di erede;
- Autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso gli eredi siano minori;
- Certificato dell'avvenuta denuncia di successione.



L'autorizzazione decade di diritto, salvo che uno degli eredi non comprovi il possesso della qualifica professionale, decorso il periodo di 5 (cinque) anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del titolare deceduto.

ART. 17 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il Funzionario Responsabile d'Area, su richiesta motivata ed adeguatamente documentata dall'interessato, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

ART. 18 - AMPLIAMENTO DEI LOCALI

In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, gli interessati devono comunicare all'Ufficio Comunale competente l'avvenuto ampliamento, presentando, in visione, il relativo titolo abilitativo ed il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico/sanitarie, nonché attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, sull'idoneità dei locali in ordine alla legislazione vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

TITOLO IV - O B B L I G H I

ART. 19 - OBBLIGO DI INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di mesi sei dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione.

Il Funzionario responsabile di Area, su richiesta dell'interessato, può prorogare allorchè sussistano gravi motivi, la data di inizio dell'attività per ulteriori mesi 6 (sei).

Durante il periodo di sospensione autorizzata dell'attività il documento di autorizzazione deve rimanere depositato presso il comune.

ART. 20 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposte, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe delle prestazioni professionali.

ART. 21 - OBBLIGO DI OSSERVANZA AGLI ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI LABORATORI.

Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.

La tabella con l'indicazione degli orari deve essere posta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.



ART. 22 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' PER FERIE

La chiusura per ferie dovrà essere graduata e territorialmente scaglionata, pertanto ogni esercente ha obbligo di comunicare all'Ufficio comunale la chiusura per ferie del proprio esercizio con un anticipo di almeno 20 giorni.

E' fatto obbligo agli operatori rendere noto al pubblico la chiusura per ferie del proprio esercizio, mediante le forme previste per gli orari di apertura e chiusura.

Il Comune, nel caso in cui si verificasse la chiusura di più esercizi contemporaneamente, promuove d'intesa con gli esercenti le Attività disciplinate dal presente Regolamento e con i lavoratori dipendenti, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione nel territorio comunale, in modo da poter assicurare comunque l'apertura di almeno il 50% degli esercizi operanti per ogni tipologia di attività.



TITOLO V

CONTRAVVENZIONI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 23 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del Regolamento, sono punite ai sensi degli artt. 106, 107 e successive del T.U.L.C.P. del 3 Marzo 1934 n. 383, con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie negli importi determinati nell'Allegato "A" al presente regolamento che ne forma parte integrante.

Qualora le attività siano esercitate senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prescritta dal Regolamento, il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale in caso di violazione alle altre norme del Regolamento di applicare, in casi di particolare gravità e di recidiva, la sospensione temporanea della validità dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

ART. 24 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui al presente Regolamento, decade nei seguenti casi:

- Per esplicita dichiarazione di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare;
- Per morte del titolare, salvo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- Per mancato inizio del servizio entro il termine previsto all'art. 19 del Regolamento.

ART. 25 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata dal Funzionario Responsabile d'Area nei seguenti casi:

- Quando il titolare perde uno dei requisiti previsti dalla legge 08/08/1985 n. 443;
- Per interruzione non autorizzata del servizio per un periodo superiore a mesi sei;
- Nel Caso di violazione alle disposizioni contenute negli artt. 20 - 21 e 22 del Regolamento ripetute per tre volte nell'arco dei 12 mesi;
- Quando il titolare dell'autorizzazione abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui ai punti 4-5-6-7-8-9-12 dell'art. 8 del T.U. della L.C.P. del 3 marzo 1934 n. 383, modificata dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di dichiarazione di decadenza, di pronuncia di revoca o comunque di cessazione dell'attività, il titolare è tenuto a riconsegnare al Comune l'autorizzazione in possesso.

ART. 26 - RICORSI

Le decisioni adottate dagli Organi preposti in materia di attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista sono impugnabili dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 27 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad avere validità.

I requisiti igienico - sanitari dei locali previsti all'art. 10 non sono richiesti per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non Sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività di tricologia, centri di dimagrimento ed attività paramediche e parasanitarie.

ART. 28 - VIGILANZA

I funzionari del Servizio di Igiene Pubblica, il Comando di Polizia Municipale, Gli Ufficiali di Polizia possono, in qualsiasi momento per opportuni controlli, accedere ai locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento, anche in quelli non aperti al pubblico di cui all'art. 1.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di adozione da parte del Consiglio Comunale.

Da tale data è abrogato il precedente Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 in data 20.04.1972, modificato con successivo atto consigliere n. 127 in data 30.08.1988.



ALLEGATO A - SANZIONI

SANZIONI da applicare per le infrazioni al Regolamento Comunale per l'Esercizio delle attività di Barbiere, Parrucchiere uomo e donna ed Estetiste:

ARTICOLI DEL REGOLAMENTO		IMPORTI	
ART. 1	Esercizio dell'attività senza autorizzazione All'apertura	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 3	Svolgimento dell'attività in forma ambulante	€.	Da 250,00 a €. 500,00
ART. 10	Esercizio dell'attività senza libretto di idoneità sanitaria o rinnovo annuale	€.	da 25,00 a €. 150,00
	Mancata osservanza alle norme igienico sanitarie dei locali e delle attrezzature	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 14	Trasferimento dell'attività senza autorizzazione	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 15	Subingresso nell'attività senza autorizzazione	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 16	Prosecuzione dell'attività in caso di decesso Del titolare senza farne domanda	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 18	Ampliamento della superficie dell'esercizio Senza comunicazione	€.	da 250,00 a €. 500,00
ART. 20	Mancata osservanza dell'obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle tariffe	€.	da 25,00 a €. 150,00
ART. 21	Mancata osservanza degli orari di apertura e Chiusura dei laboratori	€.	da 25,00 a €. 150,00



ALLEGATO B

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 Ma.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro:
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzano unicamente accessori o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacerette per cerette.
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure,
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale,
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico
- Saune.



ALLEGATO C

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, corpo)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling).
- Fondotinta (liquidi, paste, ciprie).
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale, ecc.
- Saponi da toeletta, saponi deodoranti, ecc.
- Profumi, acqua da toeletta ed acqua di colonia.
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.)
- Prodotti per la depilazione.
- Deodoranti ed antisudoriferi.
- Prodotti per il trattamento dei capelli.
- Tinture per capelli e decoloranti.
- Prodotti per l'ondulazione, la stiratura ed il fissaggio.
- Prodotti per la messa in piega.
- Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo).
- Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli).
- Prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, gel, brillantine).
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi.
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra.
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca.
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse.
- Prodotti per l'igiene intima esterna.
- Prodotti solari.
- Prodotti abbronzanti senza sole.
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe.

